

GUIDA DI APPLICAZIONE DEL DPR 462/01

Nuova Guida CEI - Progetto C.1264 sulla corretta applicazione del DPR 462/2001.

Giancarlo Tedeschi



È stato presentato in inchiesta pubblica come progetto C.1264 con scadenza 30 settembre 2020, il testo di una nuova edizione della guida in vigore (Classif. 0-14) con il seguente titolo (in corsivo): *DPR 22 ottobre 2001, n. 462 Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.*

È oggi in vigore in proposito la guida CEI 0-14 (2005), che aveva lo scopo di uniformare sul territorio nazionale l'interpretazione del DPR 462/01 e di offrire e fornire agli Organismi abilitati e alle ASL precisazioni sulle procedure amministrative delle verifiche di legge da eseguirsi sugli impianti elettrici, nonché sui contenuti delle relative documentazioni tecniche e sulle verifiche periodiche.

Abbiamo al momento esaminato le prime 10 pagine della nuova guida (1) presentata in inchiesta pubblica.

Nella premessa della guida si ripete in pratica il pistolone (quasi sei righe!) del titolo del DPR senza al contrario specificare di quali procedimenti di denuncia essa tratta. Essa non specifica che tratta dei procedimenti di denuncia, che per alcuni impianti elettrici secondo legge deve essere presentata agli organi competenti. Contrariamente alla buona prassi essa dà per scontato, e lo concediamo, che il lettore lo deduca dal titolo. Essa precisa che le denunce riguardano impianti presenti nei luoghi di lavoro. Si ricorda ancora nella premessa una "presunta" positiva novità introdotta dal DPR 462/01, che noi non approviamo e che di seguito in corsivo riproponiamo: *il riconoscimento degli organismi abilitati per l'affiancamento ai soggetti tradizionalmente preposti nella conduzione delle verifiche di legge in tema di sicurezza*

za degli impianti elettrici ha comportato una semplificazione al fine ultimo di salvaguardare la vita umana nei luoghi di lavoro.

È interessante, quanto inaspettata, anche l'ultima frase che si legge nella premessa, che riportiamo di seguito in corsivo e che a noi appare del tutto ingiustificata: Il presente documento si occupa di impianti per i quali la conformità alla regola dell'arte è stata conseguita tramite l'applicazione delle norme tecniche di riferimento CEI.

Questa nota appare a noi del tutto fuori luogo. Ci chiediamo perché mai le procedure che la guida si prefigge di precisare si debbano applicare agli impianti, la cui conformità alla regola d'arte si consegue con l'osservanza delle norme tecniche CEI e non, come pare dedursi, in altri modi tra quelli possibili (ad esempio quelli che consentono di usare del concetto di "sicurezza equivalente", di modalità innovative e di valutazioni ragionevoli e/o migliorative), in altri termini limitando di fatto il progresso in fatto di utilizzo dei sistemi di protezione. Limitazione che la stessa legge 186/68 voleva decisamente impedire, proclamando nei suoi due articoli la superiorità della regola d'arte sul contenuto necessariamente mai sufficientemente articolato in relazione alla variabilità delle situazioni da affrontare e scarsamente adattabile alle continue evoluzioni temporali che la regola d'arte dovrebbe/potrebbe imporre ai disposti normativi ufficiali in vigore. La precisazione a nostro avviso non ha alcuna ragione d'essere, proprio perché il documento si occupa di procedure e non di modalità tecniche di esecuzione delle verifiche.

Ricordiamo in proposito che nella guida dal rigo 121 al rigo 123 del punto 2, che tratta dello scopo del documento, si riporta in corsivo quanto segue: *Al riguardo occorre precisare che nella guida non vengono fornite indicazioni sulle modalità tecniche di esecuzione delle verifiche per le quali si forniscono i puntuali riferimenti alla normativa*

CEI vigente ed alle relative Guide di applicazione.

La guida afferma anche di voler uniformare sul territorio nazionale l'interpretazione del DPR 462/01. Nel merito a noi non sembra opportuno che una guida sia investita di una tale autorità e lo giustificheremo più avanti. Non ci pare inoltre che abbia senso che la guida limiti il campo della sua applicazione ai soli luoghi di lavoro, i cui impianti elettrici siano realizzati in conformità alle norme CEI in vigore. Avrebbe più senso che la guida si occupasse di dare indicazioni di possibili comportamenti da tenersi da parte degli organismi incaricati delle verifiche nelle diverse articolate situazioni che si possono effettivamente e realisticamente presentare e che prevedono appunto la possibilità di un aperto confronto fra la pedissequa osservanza di rigidi disposti normativi e l'applicazione di ragionevoli criteri, anche innovativi, non già codificati o di possibile futura codifica. Ciò anche in ossequio ad una concreta attuazione del più moderno, ampiamente propugnato e valorizzato, principio per cui tutte le figure interessate devono pronunciarsi sulla valutazione del rischio di ogni specifica applicazione.

L'errore di fondo, che più pesa, a nostro avviso consiste nell'aver demandato al CEI l'incarico di uniformare l'interpretazione dell'applicazione di una legge, ancorché relativa agli impianti elettrici. Siamo a chiedere se esista in proposito un preciso mandato ufficiale che ne autorizzi la pubblicazione, che ripetiamo non approviamo e di cui gradiremmo disporre di corrispondenti precisazioni, ad esempio del suo testo. Non ci sfugge che la precedente edizione della guida (anno 2005) annoverava nella sua prima pagina attraverso il relativo logo tutti gli enti sotto la cui "egida" (?) il documento veniva pubblicato. Oltre al logo del CEI, dell'AEIT e del CNR compariva anche il logo del Ministero delle Attività Produttive. Oggi nel documento presentato il logo del Mini-

(1) Non usiamo scrivere guida/guide con la lettera iniziale maiuscola, come spesso si trova scritto, non tanto per non voler attribuire un valore trascendente ai loro contenuti, quanto per il fatto che la qualità dei documenti non sembra sempre all'altezza della, crediamo, dovuta attenzione.

stero delle Attività Produttive è scomparso. Ci chiediamo quindi se quanto di nuovo la guida si propone di adottare e pubblicare non risponda primariamente alle esigenze dei verificatori. Al di là di questa osservazione noi ci chiediamo anche se lo stesso Ministero abbia titolo per interpretare una legge e/o per conferire un tale mandato. Dubbi di maggior peso ci sorprendono al pensiero che alcuni “stakeholders” possano aver interpretato il testo di legge, se pur nei dettagli, e possano spontaneamente oggi riformularne l’interpretazione, con conseguenze che riguardano pesantemente tutte le attività produttive. In proposito più in generale noi riteniamo che non si sia tenuto ben conto di tutte le osservazioni/implicazioni, che si possono nel merito rilevare:

- a - al CEI è di massima riconosciuta dal pubblico la delega di definire regole tecniche che garantiscano la sicurezza degli impianti elettrici: progettazione, installazione, verifiche, conduzione e interventi;
- b - al CEI di massima non dovrebbe spettare l’interpretazione dei contenuti delle leggi, di cui tra l’altro non si dovrebbe nemmeno ravvisare la necessità;
- c - è rilevante nella definizione dei contenuti delle norme e delle guide l’influenza di numerosi portatori di interesse diversi dai proprietari e conduttori di impianti elettrici; se, come facilmente riscontrabile, è grande il peso dei primi rispetto a quello dei secondi l’azione di uniformare nel territorio nazionale l’interpretazione del dettato di legge potrebbe non rispettare quanto e come dovuto gli interessi degli utenti degli impianti e di coloro che ne devono garantire a loro spese da ultimi la sicurezza; infatti questi ben poco sono presenti nei gruppi di lavoro ordinariamente previsti presso il CEI e ad hoc costituiti per produrre documenti;
- d - a proposito del punto precedente ci chiediamo se sia stata resa pubblica nel

sito del CEI la composizione del gruppo di lavoro istituito presso lo stesso CEI per la stesura del documento CEI 0-14 in vigore e la composizione del gruppo di lavoro che ha steso la nuova edizione del documento; pare a noi trattarsi di una dovuta trasparenza (!), anche in ragione del suo contenuto del tutto inedito e ricadente al di fuori di quello tradizionale e a nostro avviso legalmente previsto; pubbliche dichiarazioni in merito non guasterebbero;

- e - ci chiediamo ad esempio perché per adeguare i documenti all’evoluzione normativa e all’esperienza acquisita in oltre dieci anni di applicazione un tavolo tecnico non sia stato organizzato e previsto al di fuori della sede CEI e della sua influenza, nominando componenti competenti e in effettiva rappresentanza di tutti portatori di interesse;
- f - vista, a nostro parere, nel concreto la non del tutto piena neutralità della sede in cui si discute delle modalità di applicazione dei disposti di legge, non si cadrebbe, nel caso auspicato al precedente punto e) nel conflitto che abbiamo già evidenziato; infatti non è accettabile che di fondo la guida, a difesa del presunto, ma non esplicitato, primato dell’ente che la pubblica, cioè del CEI, si esprima praticamente in contrapposizione con il contenuto della vigente legge 186/68, la quale legittima la possibilità di aver a che fare con impianti non sempre e/o non del tutto a norme CEI, ma pur sempre a regola d’arte; una tale possibilità, viste le circostanze, non sembra trovare oggi nel documento proposto illogicamente spazio; ciò non è giusto e non sembra cosa da poco !;
- g - quanto sopra rilevato (punto f) riguarda per di più un aspetto non tecnico, sul quale la guida, espressione di un ente con prevalenti competenze tecniche, si esprime in maniera perentoria, palese-

mente infelice e non imparziale (vedasi anche precedente punto c);

- h - se addirittura può accadere quanto esplicitato al precedente punto f) si può immaginare come anche su altri aspetti più o meno rilevanti le componenti più interessate e più presenti nel tavolo di lavoro, altre indicazioni possano scaturire ben poco vantaggiose per i cittadini;
- i - pur essendo stato elaborato lo specifico proposto documento (C. 1264), non disponiamo invero delle importanti e non facilmente reperibili indicazioni da seguire nel caso l’impianto in esame sia realizzato in conformità ad una regola d’arte che fa riferimento a disposizioni/valutazioni/norme diverse;
- l - ancora non sembra il caso che le guide ripetano definizioni e contenuti, spesso riassumendoli, delle leggi e delle norme tecniche in vigore, come anche in questo caso la guida propone a proposito di ambito di applicazione, di campo di applicazione, esclusioni, identificazione dei luoghi di lavoro ecc... Essa dovrebbe eventualmente solo citarle, senza in qualche misura, anche piccola, contaminarne il contenuto;
- m - ad esempio con riferimento al precedente punto l) e con riferimento alle legge vigente al rigo 223 e 224 del testo proposto si dice quanto di seguito riportiamo in corsivo: *Il DPR 462/01 si applica alle installazioni, ai dispositivi di protezione e agli impianti previsti all’art. 1 e collocati* Orbene se l’articolo 1, che si cita, è da riferire come pare più probabile alla stessa guida, allora sembra anche potersi affermare che quanto la guida riporta deformi il contenuto del DPR 462/01, che non riteniamo preveda la limitazione della propria applicabilità ai soli impianti osservanti delle disposizioni CEI, come invece con precisione si prevede alla fine all’articolo 1 della guida;

siamo forse in errore?

- n - con riferimento alle norme tecniche si fa presente la difficoltà e quindi anche l’inutilità di voler definire pedantemente situazioni complesse, forse solo apparentemente banali; ad es. ai righe 267 e 268 del punto 5.3 (Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione) la guida vuole precisare quanto riportiamo di seguito in corsivo: *In tal caso per impianto elettrico nei luoghi con pericolo di esplosione si intende la parte di impianto elettrico ubicato nelle zone sopra indicate.* Il termine “ubicato” usato nella guida risulta inappropriato anche a fronte della corrispondente nota. Esso risulta inutilmente fuorviante per i non esperti di impianti speciali, come quelli di cui si tratta, in quanto si trascura un aspetto molto delicato di questi impianti: i dispositivi di protezione atti a controllare in caso di guasto le sovratemperature raggiunte dai componenti l’impianto pericoloso o a limitare le energie riscontrabili nel punto di guasto (impianti a sicurezza intrinseca) sono più spesso ubicati proprio al di fuori delle zone richiamate e definite nel testo della guida. Una simile attenzione al contrario gli esperti estensori della guida dimostrano di usare, quando (secondo noi per comodità, ma arbitrariamente quanto convenzionalmente) ai righe 242-245 comprendono nella definizione di impianto di messa a terra anche i dispositivi di protezione.
- o - se la categoria dei verificatori ha più peso al tavolo tecnico, che definisce il contenuto della guida, e non sono presenti i progettisti e i “verificati” è ovvio che si cercherà di appiattire e semplificare la complessa realtà da valutare/verificare riducendo per quanto possibile l’esame ad un rigido, asettico e più facile confronto di quanto realizzato con i contenuti di precise norme tecniche, al-

le quali il comune sentire attribuisce anche valore legale. Ciò comporterebbe, anche se non dichiarata, la possibilità di operare con personale meno preparato e meno costoso.

D'altra parte si sa che le norme tecniche tendono continuamente ad adeguarsi alla regola d'arte e che quindi il confronto tra le parti è sempre aperto. Ne è conferma il susseguirsi continuo della pubblicazione di edizioni e varianti nelle norme.

Portiamo di seguito un esempio che si propone di allargare gli orizzonti in cui si opera. In questa rivista, che ci ospita, nei numeri 6/7 e 7/8 dell'anno 2014 è stato pubblicato un interessante approfondimento tecnico dedicato alla DETERMINAZIONE DELLE ZONE PERICOLOSE a firma del ben più giovane e preparato collega, Angelo Barberio di Milano.

Nella rivista è esposta al pubblico interessato la presentazione di come possono venire determinate le zone di pericolo rispetto all'emissione di sostanze infiammabili attraverso l'ingegneria dei guasti e il calcolo probabilistico. Ebbene una simile determinazione delle zone pericolose da confrontare con quelle che la norma CEI ufficiale, definisce 0 e 1 è ben possibile.

Il fatto che questa determinazione possa portare a risultati meno convenzionali e più realistici di quelli, a cui si perviene adottando l'attuale metodo previsto dalla norma, dovrebbe almeno essere preso in considerazione dall'ambiente normativo, come dagli organi di verifica. Ecco che si presenta la necessità di poter contare anche a livello di verificatori di personale qualificato, che segue la specifica letteratura al riguardo, pronto a confrontarsi con aspetti nuovi e comunque a riportare ai livelli più alti la necessità di dar precise risposte a simili novità, che sono l'anima del progresso. È solo un esempio! Di questi aspetti non abbiamo letto alcun cenno nelle prime dieci pagine

del documento che ci viene proposto. Forse potremo leggere qualcosa al riguardo nelle successive!

Stiamo predisponendo un libretto che tratterà diffusamente di questioni simili, presentando così numerosi casi di criticità dei contenuti normativi da considerare la possibilità di battersi per chiedere una revisione del pensiero e dell'atteggiamento dei tribunali, delle norme tecniche e del mondo impiantistico elettrico nei confronti della regola d'arte.

Di seguito presentiamo ulteriori osservazioni, che riteniamo non inutili, sempre sulle prime dieci pagine della guida, che abbiamo letto.

Ad esser pignoli, come sembra e vorrebbe esserlo il contenuto della guida, si potrebbe osservare che gli impianti di protezione dai contatti indiretti delle sale operatorie non dovrebbero risultare compresi tra quelli soggetti all'applicazione del DPR 462/01, stante il fatto che la predetta protezione dai contatti indiretti non prevede giustamente l'interruzione dell'alimentazione (sistema IT-M) al primo guasto a terra.

Alcune definizioni sembrano veramente di troppo: 3.12 esame a vista, 3.13 prova, 3.14 Misura. Esse risultano di immediata percezione e non abbisognano di ulteriori dettagli, pena la contraddizione con altre definizioni già presenti nell'ambito normativo o impiantistico.

A noi sembra che al punto 3.12 la NOTA dovrebbe meglio precisare il suo contenuto, come in corsivo di seguito riportiamo: *Durante la visita periodica l'esame a vista ha lo scopo di accertare, per quanto è possibile tramite ispezione visiva, che l'impianto in esame corrisponda al progetto,...* La precisazione ridimensiona l'entità dell'impegno del verificatore, che altrimenti risulterebbe molto pesante. Osserviamo nel contempo, anche a conferma di quanto più sopra previsto (anche punto e)), che la definizione che si propone in questa guida di "esame a

vista" è ben diversa da quella che si legge all'art. 6.3.2 della Norma CEI 64-8 e all'art. 1.4.1.1 della guida 64-14: 2002-2.

Ancora al punto 3.13 non sembra appropriato che ai fini dell'applicazione della guida, di cui si tratta, si debba accertare anche "l'efficienza" dell'impianto. Riteniamo che basti semplicemente accertare la sicurezza. Forse l'uso del termine "funzionalità" parrebbe comunque più accettabile, stante l'attuale significato che la norma stessa tende a dare al termine "efficienza" (64-8, art. 3.1.12).

Sembra eccessiva la mole del documento. Le guide dovrebbero essere molto più snelle ed elencare ed affrontare i punti critici proponendo approfondimenti e soluzioni. Esse dovrebbero ridurre al minimo la necessità di cimentarsi in definizioni che aumentano il numero delle stesse e conseguentemente la confusione. Si dovrebbe tendere di più alla semplificazione!

In tal modo si realizzerebbero due condizioni da non trascurare: i documenti presentano un limitato numero di pagine e, oltre a costare di meno, non costringono alla lettura di centinaia di pagine migliaia e migliaia di utenti (verificatori, progettisti, installatori, verificatori diversi dai soggetti abilitati ai fini del DPR 462/01, datori di lavoro, responsabili dei servizi di prevenzione e protezione ecc.), i quali dispongono sempre di più di minor tempo.

Osserviamo che al punto 3.2, oltre ad un evidente ripetuto errore di grammatica, si usano acronimi, che nel testo non sono giustificati, e che molta parte delle figure professionali coinvolte direttamente e indirettamente nei procedimenti legati alle verifiche potrebbero non conoscere. Sono forse queste indicazioni più importanti di altre quasi inutili.

CONCLUSIONI

Come in troppe occasioni sta capitando, si trae una impressione non positiva del docu-

mento, e in particolare l'impressione che il documento in esame, come altri, sia più orientato a governare la situazione dal punto di vista e a vantaggio degli operatori del settore che dei cittadini e non ci sia a proposito dei documenti prodotti dal CEI un controllo all'altezza del prestigio, di cui lo stesso ente dovrebbe con impegno perseguire il mantenimento.

Noi siamo certi che si fa sicurezza anche controllando i controllori!

In futuro daremo risposta anche al fatto che noi tendiamo più a presentare le nostre critiche più spesso a mezzo di articoli, che chiediamo di pubblicare alle riviste "più aperte" del settore che non direttamente comunicando al CEI le nostre osservazioni. Dal CEI, che rispettiamo, restiamo in attesa di pubbliche utili precisazioni e commenti.



Lascia il tuo commento a questo link:

<https://www.editorialedelfino.it/guida-di-applicazione-del-dpr-462-01.html>